

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1081 del 05/03/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E UNIFICAZIONE PRATICHE DI DUE CONCESSIONI PREFERENZIALI DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI GUASTALLA (RE) - LOCALITÀ VIA PORTAMURATA - VILLA PIEVE - PRATICA N. 4405/a-b - 3882 - 6221 - 6070 - 6060 - 2730/a-b - 4425/a-b - CODICE PROCEDIMENTO RE20A0020 (ex REPPA2753 e RE02A0424). TITOLARE: PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1121 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 16636/2020

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E UNIFICAZIONE PRATICHE DI DUE CONCESSIONI PREFERENZIALI DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI** IN COMUNE DI **GUASTALLA (RE)** - LOCALITÀ **VIA PORTAMURATA - VILLA PIEVE** - PRATICA N. **4405/a-b - 3882 - 6221 - 6070 - 6060 – 2730/a-b – 4425/a-b** - CODICE PROCEDIMENTO **RE20A0020 (ex REPPA2753 e RE02A0424)**.

TITOLARE: **PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO S.P.A.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 1611 in data 10/02/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, con scadenza 31/12/2005, per le seguenti derivazioni di acqua pubblica da falde sotterranee:
 1. Ditta **PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO S.p.A.** (Pratica n. 3882 - 4405/a-b - 6060 - 6070 - 6221, codice procedimento **REPPA2753**) prelievo da n° 6 pozzi ubicati su terreno catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Guastalla (RE) al foglio 36 particella 71, con una portata massima complessiva di l/s 10 per un volume complessivo annuo di m³ 41.000 da destinare agli usi industriale, igienico ed assimilati e irriguo area verde;
 2. Ditta **ALFIERI INDUSTRIA LEGNAMI Srl** (Pratica n. 2730/a-b - 4425/a-b, codice procedimento **RE02A0424**) prelievo da n° 4 pozzi ubicati su terreno catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Guastalla (RE) al foglio 36 particella 71 (ex 78), con una portata massima complessiva di l/s 26 per un volume complessivo annuo di m³ 20.000 da destinare all'uso industriale.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 27/12/2006 presentata dalla ditta Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. tendente ad ottenere il **rinnovo** della concessione di cui al procedimento **REPPA2753**;
- dell'istanza in data 27/12/2006 presentata dalla ditta Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. tendente ad ottenere il Rinnovo, il Riconoscimento della Titolarità e la variazione della destinazione d'uso, cui aggiungere l'uso igienico ed assimilati, per la concessione di cui al procedimento **RE02A0424**;
- che a supporto della richiesta di riconoscimento della Titolarità, da parte della ditta proponente è stata presentata copia dell'Atto di compravendita n. Repertorio 86976 N. Volume 17155 a Rogito Dottor Guido Corradi Notaio in Reggio Emilia stipulato in data 14 dicembre 2005, dal quale si evince che la società **PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO S.p.A.** è divenuta proprietaria degli Immobili di cui alla concessione rilasciata a **Alfieri Industria Legnami Srl**;
- delle successive istanze in data 11/02/2020 presentate dalla **Padana Tubi e Profilati Acciaio S.p.A.** tendenti ad ottenere:

1. l'**unificazione** dei due procedimenti RE02A0424 e REPPA2753 in quanto relativi a derivazioni afferenti allo stesso stabilimento produttivo;
 2. il **tombamento** di n° 4 pozzi relativamente ai succitati procedimenti e precisamente: pozzo n. 3882 REPPA2753 - pozzi n. 4425/a-b e 2730/b RE02A0424;
 3. la **variante sostanziale** della concessione finalizzata alla realizzazione di un nuovo pozzo quale ulteriore opera di presa;
- che tale istanza di variante è stata ritenuta improcedibile, così come comunicato alla ditta mediante nota protocollo n. PG/2020/73805 del 21/05/2020;
 - dell'istanza del **15/07/2020** presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere:
 1. la **rettifica** della predetta istanza di tombamento in merito al pozzo 3882 da sostituire con il pozzo 6060;
 2. la **variante sostanziale** della concessione in esame:

TENUTO CONTO che:

- per la tipologia della variante richiesta, consistente nell'aumento della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai 6 pozzi da m³ 61.000 a m³ 75.500 e nella variazione della portata d'esercizio complessiva degli stessi da l/s 36 a l/s 12, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui all'art. 6 del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- la domanda di Variante Sostanziale è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, costituita da Relazione Tecnica a firma del Dott. Spaggiari Roberto e Relazione Idrogeologica generale a firma del Dott. Geol. Cattini Ziber consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee per soddisfare le esigenze idriche inerenti l'attività produttiva e le esigenze di tipo igienico ed assimilati a servizio del complesso aziendale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/176686 in data 04/12/2020, che ha espresso parere favorevole;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto al protocollo con n. PG/2020/155570 in data 28/10/2020, che ha espresso parere favorevole alla richiesta in esame.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 374 in data 28/10/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni, opposizioni né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACCERTATO che l'utenza risultante dall'unificazione dei due procedimenti REPPA2753 e RE02A0424, ora contraddistinta con il codice procedimento **RE20A0020**, è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima d'esercizio complessiva **12 l/s**;
- volume complessivo annuo massimo **75.500 m³/anno**;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0630ER-DQ2-PPCS - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore**;
- a seguito delle verifiche sull'impatto generato dal prelievo, svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "**Esclusione**", pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

CONSIDERATO:

- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e igienico ed assimilati - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
 - **Pozzi 2730a, 6070**: igienico ed assimilati (complessivi l/s 2 - m³ 5.500);
 - **Pozzo 6221, 3882, 4405/a-b**: industriale (complessivi l/s 10 - m³ 70.000);
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. c) (industriale) e f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:
 - per l'uso "industriale" corrisponde al minimo previsto per volumi superiori a 3.000 m³/anno;
 - per l'uso "igienico ed assimilati" al minimo previsto;
- che, relativamente ai procedimenti RE02A0424 e REPPA2753, per quanto riguarda i canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna relativi alle concessioni originarie dal 2001 al 2005 e alle pregresse annualità dal 2006 al 2019, il versamento del relativo importo è stato verificato dalla Direzione Tecnica ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico;
- che dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dei canoni per l'**annualità 2020** relativamente ai procedimenti RE02A0424 e REPPA2753;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a

costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 2.277,63** - corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

- che il deposito cauzionale, risulta costituito in occasione dei precedenti provvedimenti autorizzativi, inerenti i procedimenti RE02A0424 e REPPA2753, per l'importo di **€ 3.515,00**, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, e pertanto non è necessario operare l'adeguamento dell'importo;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 2.277,63** quale **canone** per l'annualità **corrente 2021** (€ 164,39 per l'uso igienico ed assimilati e € 2.113,24 per l'uso industriale) e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dei canoni per l'**annualità 2020** relativamente ai procedimenti RE02A0424 e REPPA2753, come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto in data 15/02/2021;
- che il canone di concessione relativo all'annualità 2020 relativamente ai procedimenti REPPA2753 e RE02A0424 risulta regolarmente corrisposto in data 15/02/2021;
- che, per quanto riguarda i **canoni pregressi** relativi ai procedimenti RE02A0424 e REPPA2753 dovuti alla Regione Emilia-Romagna **dall'anno 2001 all'anno 2019**, il versamento del relativo importo è stato verificato dalla Direzione Tecnica ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che i succitati procedimenti REPPA2753 e RE02A0424 possano essere unificati in un unico procedimento, in quanto i pozzi ad essi afferenti sono a servizio del medesimo stabilimento produttivo, che le concessioni possano intendersi **rinnovate a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, **che possa essere assentita la Variante Sostanziale** ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001, che possa essere riconosciuta la Titolarità della concessione di cui al procedimento RE02A0424, e che debba essere disposto il **tombamento** dei quattro pozzi (2730/b, 4425/a-b e 6060), ai sensi del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 3 bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in Legge del D.L. 125/2020.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di disporre il **tombamento** dei pozzi di cui alle pratiche **2730/b, 4425/a-b e 6060**, siti in Comune di Guastalla (RE) località Villa Pieve su terreno contraddistinto dal mappale 71 del foglio 36 del NCT di detto Comune, cui dovrà provvedere a propria cura e spese la ditta Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. proprietaria dell'area interessata, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito riportate:
- rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
 - se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
 - una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiacca cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;

- all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
 - la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente dreno;
 - la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
 - successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
 - in alternativa - qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiaccia passi all'esterno dei filtri;
 - in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiaccia o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
 - al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra -2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
 - i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
 - per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
 - soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiaccia utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;
 - **almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori** di cui sopra dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Unità Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia per consentire l'eventuale presenza di un tecnico della Struttura durante l'esecuzione degli stessi, contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve (fax o PEC) a questa Struttura come si intende eseguire la cementazione in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;
 - inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
 - **entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento, a firma di un tecnico abilitato.**
- b) di riconoscere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.** C.F./P.IVA 00323370353 con sede in Guastalla (RE), la titolarità della concessione di cui al procedimento RE02A0424, già assentita alla ditta Alfieri Industria Legnami Srl con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1611 del 10/02/2006 con scadenza il 31/12/2005;
- c) di unificare i procedimenti REPPA2753 e RE02A0424 in un unico procedimento di concessione;
- d) di attribuire alla concessione unificata, ed oggetto del presente atto, il codice **RE20A0020** e, in conseguenza dell'unificazione procedimentale, di archiviare i procedimenti REPPA2753 e RE02A0424;
- e) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla ditta **Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.** C.F./P.IVA 00323370353 con sede in Guastalla (RE) il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Guastalla (RE) località Villa Pieve da destinarsi agli usi industriale ed igienico ed assimilati;
- f) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua

prelevabile pari alla portata massima complessiva di l/s 12 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m³ 75.500 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- g) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2006**, giorno successivo alla data di scadenza delle concessioni originarie, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- h) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- i) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.277,63** per l'anno 2021, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- j) di fissare in **€ 2.277,63** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- k) di dare atto che gli importi dei **canoni** dovuti relativi alle concessioni originarie dal 2001 al 2005 e alle pregresse annualità dal 2006 al 2019 sono stati verificati dalla Direzione Tecnica ARPAE- Servizio Gestione Demanio Idrico;
- l) di dare atto che il canone dovuto, relativo all'annualità 2020, **risulta regolarmente corrisposto dalla ditta concessionaria** per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al volume massimo di prelievo assentito;
- m) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- n) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- o) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- p) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- r) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **industriale ed igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Guastalla (RE)** località **Villa Pieve** richiesta dalla ditta **Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

il prelievo avviene mediante n° 6 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche

- **Pozzo 6221:** profondità di m 120 con tubazioni del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 3; coordinate UTM-RER X = 631.604 Y = 974.349;
 - **Pozzo 3882:** profondità di m 115 con tubazioni del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2 avente una portata di esercizio di l/s 2; coordinate UTM-RER X = 631.712 Y = 974.318;
 - **Pozzo 2730/a:** profondità di m 120 con tubazioni del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata di esercizio di l/s 1; coordinate UTM-RER X = 632.017 Y = 974.190;
 - **Pozzo 4405/a:** profondità di m 120 con tubazioni del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2 avente una portata di esercizio di l/s 2; coordinate UTM-RER X = 631.679 Y = 974.253;
 - **Pozzo 4405/b:** profondità di m 120 con tubazioni del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 3; coordinate UTM-RER X = 631.723 Y = 974.225;
 - **Pozzo 6070:** profondità di m 115 con tubazioni del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1 avente una portata di esercizio di l/s 1; coordinate UTM-RER X = 631.850 Y = 974.290.
- le opere di prelievo sono site in località Villa Pieve del Comune di Guastalla (RE) su terreno di proprietà del Concessionario censito al foglio 36 particella 71 del NCT di detto comune;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti l'attività industriale per la produzione di tubi e profilati in acciaio, nonché per l'uso igienico ed assimilati a servizio dell'intero complesso aziendale con un consumo complessivo annuo di m³ 75.500 così distinto:
- dai **Pozzi 6221, 3882, 4405/a e 4405/b** per uso **industriale** con un consumo annuo di m³ 70.000;
 - dai **Pozzi 2730/a e 6070** per uso **igienico ed assimilati** con un consumo annuo di m³ 5.500.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 12**;
- volume annuo complessivo prelevato **m³ 75.500**;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 **Durata della concessione**

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 La verifica contabile relativamente ai canoni pregressi dovuti alla Regione Emilia-Romagna, per i procedimenti REPPA2753 e RE02A0424, **dall'anno 2001 all'anno 2019**, è stata effettuata dalla Direzione Tecnica ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico, prima del rilascio del presente atto.

5.4 L'importo del canone relativamente ai procedimenti REPPA2753 e RE02A0424 per l'annualità pregressa **2020**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, ammonta a **€ 2.284,49**

5.5 L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno **2021** consiste in **€ 2.277,63** (€ 164,39 per l'uso igienico ed assimilati e € 2.113,24 per l'uso industriale) del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.6 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

5.7 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.8 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.9 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.10 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo aggiornato della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, e di cui è stato accertato l'avvenuto versamento, risulta pari ad **€ 2.277,63** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 Dispositivo di misurazione - entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario, utilizzando la modulistica predisposta al caso, dovrà **comunicare** alle Amministrazione di seguito indicate, per ciascun pozzo, la quantità d'acqua prelevata desunta dalla lettura dello strumento di misurazione già installato, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento

dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle

spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9
Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.